

CONTABILITÀ

Il trattamento contabile dei siti web

di Viviana Grippo

Il trattamento contabile dei **siti web** non è contenuto in alcun principio contabile nazionale. Infatti, ad occuparsi della fattispecie sono solo i principi contabili internazionali IAS/IFRS; in particolare il SIC 32 distingue tra:

- sito web **esterno** e
- sito web **interno**.

Il primo ha sia la finalità di **promuovere l'azienda** e i suoi **prodotti** sia permettere la **vendita** degli stessi (*e-commerce*), mentre il secondo è solo uno strumento per **archiviare informazioni**.

Civilisticamente, secondo il dettato dell'**articolo 2575 del cod. civ.**: “*Formano oggetto del diritto di autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione*”.

Per la contabilizzazione di tali spese è quindi necessario chiedersi quali siano le **finalità** con le quali il sito è stato istituito.

La prima casistica che può manifestarsi è quella del **sito** realizzato quale **vetrina** di presentazione dell'azienda e dei suoi prodotti/servizi. In questo caso, non si potrà parlare di utilità e di recuperabilità futura della spesa, ma il costo sostenuto è espressione dell'**esigenza pubblicitaria** dell'impresa e, come tale, assimilabile, nella generalità dei casi, alle spese di pubblicità e propaganda da iscrivere nel conto economico. La rilevazione contabile sarà la seguente.

Spese di pubblicità e propaganda a Diversi

a Debiti vs fornitori

a Erario c/iva

Il novellato contenuto nella **bozza** dell'**OIC 24**, applicabile già ai bilanci 2016, **esclude la capitalizzazione dei costi per pubblicità** specificando però che gli stessi, se precedentemente capitalizzati, quando soddisfano i requisiti stabiliti per la capitalizzazione dei costi di impianto e ampliamento possono essere riclassificati, in sede di prima applicazione della nuova disciplina, dalla voce B.I.2 alla voce B.I.1 “*Costi di impianto e di ampliamento*”; mentre, se non

soddisfano tali requisiti, devono essere **eliminati** dall'attivo dello stato patrimoniale.

Nel caso in cui invece il sito sia anche il mezzo con il quale effettuare transazioni commerciali - **e-commerce** - i costi sono senz'altro **capitalizzabili** poiché non esauriscono la loro utilità nell'esercizio in cui sono sostenuti.

In tale caso le spese per la realizzazione del sito andranno iscritte nella voce B.I.1 tra i **"Costi di impianto e di ampliamento"** ovvero alla voce B.I.3 **"Diritti di brevetto industriale e utilizzazione delle opere dell'ingegno"**.

Ai fini della classificazione del costo, è necessario determinare se il sito sia o meno rientrante in un **diritto giuridicamente tutelato**; questo può accadere quando lo stesso possa essere considerato una **creazione intellettuale dell'autore** nel senso già esplicitato (articolo 2575 cod. civ.).

La terza fattispecie realizzabile attiene al **sito fruibile dall'esterno** attraverso autenticazione con accesso ad area riservata. In tal caso è possibile dividere la spesa in due componenti: quella relativa alla vetrina, come sopra individuata e quella relativa alla attività **"interattiva"**. A ciascuna delle fattispecie verrà riservato il trattamento contabile già esplicitato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione
**NUOVI PRINCIPI CONTABILI OIC E
LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.LGS. 139/2015**